

Publicato il 01/12/2021

N. 01604/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01434/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Di Falco e Marian Bonfà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in -OMISSIS-, via Masaccio n. 183;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria *ex lege* in -OMISSIS-, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del Decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 07.07.2018, con il quale, ai sensi dell'art. 39 TULPS, è stato fatto "divieto al Sig. -OMISSIS-...di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere, con obbligo di consegnare immediatamente tutto il materiale che eventualmente detiene presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- che ne curerà la custodia" e con la previsione che "entro 150 giorni dalla data della notifica ..l'interessato dovrà cedere tutte le armi, comprese quelle già eventualmente sottoposte a sequestro cautelativo ex art. 38 TULPS,oppure, se non più interessato, manifestare all'ufficio di polizia di volerli avviare per la rottamazione", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente, compresa, per quanto occorrer possa, la nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ivi richiamata, la nota n. -OMISSIS- "P" del Comando Provinciale di -OMISSIS- con oggetto "ritiro cautelativo armi", la comunicazione ex art. 7 L. 241/90 della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, nonché il decreto n. -OMISSIS- del 09.08.2018 notificato al ricorrente in data 11.08.2018 con cui il Questore di -OMISSIS-, richiamando il Decreto del Prefetto di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e della licenza di porto di fucile per uso caccia intestata al medesimo ricorrente "tenuto conto che il divieto prefettizio sopra menzionato inibisce, di per sé, la titolarità di qualsiasi autorizzazione in materia di armi" e la comunicazione CAT -OMISSIS- del 30.05.2018, sempre proveniente dalla Questura di -OMISSIS-, avente ad oggetto: Legge 241 del 7/8/1990- Partecipazione al procedimento amministrativo".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che.

- il 21 maggio 2018 il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ha ritirato le armi e le munizioni detenute regolarmente dall'odierno ricorrente, in quanto il fratello aveva sporto nei suoi confronti querela per minaccia;

- in particolare il ricorrente avrebbe detto alla madre le frasi "vado su e faccio una strage....prendo il fucile, vado su e li ammazzo tutti.... ho quattro proiettili.... vado su e faccio una strage";

- con decreto del Prefetto di -OMISSIS- 4 luglio 2018, numero -OMISSIS-, per i medesimi motivi gli è stato vietato di detenere armi e munizioni e con successivo decreto del Questore di -OMISSIS- 9 agosto 2018, n. -OMISSIS-, gli sono state revocate le licenze di porto fucile per tiro a volo e uso caccia;

- i provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 5 ottobre 2018 e depositato il 31 ottobre 2018;
 - quanto al decreto prefettizio lamenta il ricorrente, con primo motivo di gravame, difetto di motivazione e di istruttoria poichè non avrebbe mai esternato alcun proposito violento nei confronti del fratello e men che meno di fronte alla madre la quale peraltro, con dichiarazione di notorietà, conferma tali asserzioni;
 - la comunicazione di avvio procedimento nulla riferisce su questo specifico punto e la circostanza è stata appresa solo con il provvedimento finale, con conseguente violazione delle garanzie partecipative in quanto quest'ultimo sarebbe fondato su motivazioni ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella prima;
 - con secondo motivo si duole che il provvedimento non consideri il carattere strumentale della querela sporta dal fratello che potrebbe concludersi con un'archiviazione;
 - tra i fratelli, continua il ricorrente, esiste una controversia per la divisione dell'eredità del padre e in data 8 luglio 2011 hanno redatto una scrittura privata per disciplinare i propri rapporti, impegnandosi a stipulare successivamente apposito atto notarile;
 - successivamente sono insorti contrasti circa l'esecuzione di detta scrittura privata attribuibile, secondo il ricorrente, all'indisponibilità del fratello che avanzava proposte di maggiore attribuzione patrimoniale;
 - queste circostanze evidenzerebbero da un lato, che la controversia non ha trascorso il piano civilistico e non ha dato adito ad episodi di violenza e, dall'altro, che proprio la condotta del fratello di mancata ottemperanza agli accordi assunti avrebbe creato la situazione di conflittualità esistente e farebbe pensare che la querela sia stata proposta strumentalmente;
 - in conclusione, a dire del ricorrente non sussisterebbero elementi obiettivi in grado di far dubitare della sua affidabilità nell'uso delle armi e una situazione di tensione familiare non comporterebbe, di per sé, detto giudizio negativo;
 - il ricorrente estende le censure al provvedimento questorile di revoca delle licenze di porto armi lamentando la genericità della comunicazione di avvio procedimento e il fatto che sia stato emanato solamente in base all'intervenuta adozione del divieto di detenere armi, senza operare alcuna valutazione sul rischio prognostico di abuso delle stesse;
 - si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno replicando alle deduzioni del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso;
 - con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare;
- Considerato che:
- la giurisprudenza, con orientamento costante da cui non vi è ragione di discostarsi, ha statuito che la situazione di litigiosità, secondo un giudizio di comune diligenza e prudenza, è astrattamente idonea a cagionare un uso non corretto delle armi ed anche episodi di modesto o nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare anche il solo sospetto che il detentore ne possa abusare (T.A.R. Puglia-Lecce I, 10 marzo 2016 n. 462);
 - il provvedimento inibitorio alla detenzione delle armi ha carattere preventivo poiché è diretto a prevenirne l'abuso (ma anche il verificarsi di involontari incidenti nel loro utilizzo), e il successivo vaglio giurisdizionale è limitato all'esame dell'esistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall'Amministrazione siano razionali e legittime (T.A.R. Toscana II, 8 febbraio 2018 n. 247; 17 maggio 2018 n. 2974);
 - è stato inoltre statuito che è legittimo il provvedimento recante il divieto di detenere armi e munizioni, e quello di revoca della licenza di porto d'armi, in presenza di una conflittualità nei rapporti familiari (C.d.S. II, 19 settembre 2013 n. 4666);
 - nel caso di specie non è contestata l'esistenza di una situazione conflittuale tra il ricorrente e il proprio fratello, esistente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, e la circostanza costituisce motivazione sufficiente e ragionevole per l'adozione dei provvedimenti impugnati i quali, si ripete, svolgono funzione cautelare e preventiva e non hanno carattere sanzionatorio;
 - per tale ragione l'Amministrazione non era onerata a individuare se la responsabilità della situazione litigiosa fosse attribuibile all'uno o all'altro dei litiganti, o a verificare la strumentalità della querela sporta dal fratello nei riguardi del ricorrente essendo sufficiente, al fine dell'adozione dei provvedimenti impugnati, l'esistenza obiettiva di detta litigiosità;
 - la remissione della querela costituisce fatto successivo all'emanazione dei provvedimenti impugnati, come correttamente replica la difesa erariale, e può pertanto legittimare la loro revoca ma non ne inficia la legittimità, la quale deve essere valutata con riguardo alle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della loro emanazione;

- la comunicazione di avvio procedimento conteneva tutti gli elementi prescritti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed esercitando l'accesso agli atti (cosa che non ha fatto) il ricorrente ben avrebbe potuto conoscere le circostanze fattuali che hanno poi determinato l'emanazione degli atti impugnati;
Ritenuto pertanto di respingere il ricorso, con compensazione tuttavia delle spese processuali in ragione delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere

L'ESTENSORE

Alessandro Cacciari

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.